

N. R.G. 1820/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1820/2015**

tra

RICORRENTE

e

RESISTENTE

Oggi **22 novembre 2017** ad ore **11,50** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per l'avv. **RUSCONI FABIO**

Per

l'avv. **SILVIA DE SANTIS**

in sostituzione dell'avv. **GIAMMARIA FRANCESCO**

Le parti discutono la causa illustrando le rispettive posizioni, domande, difese ed eccezione anche alla luce dell'istruttoria svolta in giudizio.

L'avv. De Santis dichiara di aver appreso che il ricorrente ha di recente ripreso attività lavorativa con profitto, circostanza che conferma come lo stesso non abbia subito alcun pregiudizio alla professionalità come dedotto da controparte.

L'Avv. Rusconi contesta il fatto oggi allegato deposita nota spese e giurisprudenza sulle questioni oggetto di giudizio; insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 18,45, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1820/2015** promossa da:

(C.F. ZRAGLN64E16G491C), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 – FIRENZE presso il difensore avv.
RUSCONI FABIO

Parte ricorrente

contro

(C.F. 00381330489), con il
patrocinio dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI
6 – FIRENZE presso l'avv. Lorenzo BOMBACCI

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 9.6.2015, conveniva davanti a questo giudice del lavoro la
(d'ora in avanti,) e, dedotto il compimento
da parte di quest'ultima di condotte integranti gli estremi del cd. *mobbing* o comunque poste in
violazione del contratto di lavoro e dell'art. 2103 c.c., chiedeva la condanna della stessa al risarcimento
del danno patrimoniale procuratogli dal 19.11.2002 alla data del deposito del ricorso (quantificato in €
352.705,42 ovvero nella somma maggiore o minore), nonché del danno non patrimoniale prodottogli
dal 13.11.2008 alla data del deposito del ricorso (indicato nella somma di € 50.000,00, ovvero
maggiore o minore)

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle domande per
violazione del principio del *ne bis in idem* e, nel merito, ne contestava la fondatezza, eccependo la
prescrizione estintiva (quinquennale ovvero, in ipotesi, decennale) dei crediti azionati.

Istruita a mezzo documenti ed assunzione di prova per testi, la causa veniva rinviata per discussione
all'odierna udienza, all'esito della quale il giudice pronunciava sentenza mediante lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione.



Le vicende riguardanti il rapporto di lavoro *inter partes* e rilevanti in questa sede sono documentate e non contestate; invero, il sig. _____, dipendente della _____ dal 7.2.1990 con mansioni di portiere IV livello CCNL Alberghi presso l'hotel _____ : (vd. docc. 1 e 2 fasc. res.), oltre ad aver ricevuto negli anni dal 1996 al 2008 una serie di provvedimenti disciplinari conservativi ritenuti illegittimi in sede giudiziale (vd. docc. 30-34 fasc. ric.):

- è stato destinatario di un primo provvedimento datoriale di licenziamento per giusta causa in data 21.7.1997 (doc. 1 fasc. ric.; doc.5 fasc. res.), che è stato ritenuto illegittimo (e, per alcuni aspetti, anche antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 300/70) ed a cui è seguita la condanna giudiziale di reintegrazione del lavoratore (vd. docc. 2-8 fasc. ric.);

- è stato riammesso in servizio il 16.3.1998, ma il 25.3.1998 è stato nuovamente licenziato per giusta causa, dopo un periodo di sospensione cautelare durato dal 16.3.1998 al 25.3.1998 (docc. 9-10 fasc. ric.; docc. 7-8 fasc. res.), anche a questo secondo atto di recesso seguendo pronunce giudiziali che, dichiarando l'illegittimità dello stesso, hanno ordinato la reintegra del lavoratore (vd. docc. 12-16 fasc. ric.; doc. 9 fasc. res.);

- dopo aver ricevuto un provvedimento con cui a far data dal 1.7.2008 veniva distaccato presso il _____ (docc. 17-26 fasc. ric.; docc. 10-13 fasc. res.), e dopo essere stato costretto ad avviare procedure esecutive a causa del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi da luglio a ottobre 2008 (iniziative a cui la _____ si è opposta proponendo giudizi tutti rigettati: vd. docc. 27-28 fasc. ric.), a far data dal 14.11.2008 è stato riammesso in servizio presso l'!

_____ con mansioni di portiere (doc. 29 fasc. ric.);

- ha ricevuto un ulteriore atto di licenziamento per giusta causa datato 17.11.2011, anch'esso dichiarato illegittimo (vd. docc. 35-38 fasc. ric.; docc. 15-16 fasc. res.) ed a cui non è seguita l'effettiva riammissione in servizio del lavoratore: non è contestato che alla lettera del 28.6.2013, con cui è stata comunicata la reintegra dello _____ dal giorno 1.7.2013 "con regolarizzazione della posizione previdenziale e versamento delle retribuzioni da tale data maturate", non sia seguita alcuna effettiva ripresa del servizio, di cui invero nella stessa lettera il datore di lavoro si riservava di far conoscere "tempi e modalità", dispensando nel frattempo il lavoratore dalla prestazione sino a nuova comunicazione (vd. doc. 39bis fasc. ric.; doc. 23 fasc. res.).

Le circostanze fattuali di cui sopra attestano che il ricorrente sia stato estromesso dal lavoro dal luglio 1997 al 13.11.2008 e poi dal 17.11.2011 alla data odierna, non essendo per tale ultimo periodo stata effettivamente disposta la sua ripresa in servizio a seguito della dichiarata illegittimità del licenziamento del novembre 2011.



È noto che “*Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante il ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente*” (Cosi' Cass., 15915/2009; vd. anche Cass., 9073/2013, Cass., 26561/2007).

Per di più, siffatte circostanze – valutate complessivamente e nel loro insieme – sono inequivocabili nel mettere in luce una condotta datoriale sviluppatasi in un periodo di tempo significativamente lungo e finalizzata ad estromettere/emarginare il ricorrente dal posto di lavoro con una serie reiterata di condotte, la gran parte delle quali censurate e dichiarate illegittime in sede giudiziaria, evidentemente espressione – riprendendo le parole di Corte di Appello sent. 984/2013 in atti – di un “*atteggiamento persecutorio del tutto ingiustificato che va al di là della mera reiterazione di errate valutazioni nell'adozione di provvedimenti disciplinari conservativi o espulsivi*”.

È alla luce di tali premesse che deve pertanto procedersi all'esame delle singole voci di danno oggetto di domanda.

A) Danno non patrimoniale.

È pacifico e documentato che il ricorrente abbia promosso precedente giudizio per ottenere dalla il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) in conseguenza delle condotte dalla medesima poste in essere; dall'esame del relativo ricorso (doc. 44a fasc. ric.) e delle conseguenti pronunce (sent. n. 984/2013, che ha riformato la sent n. 185/2011 del Tribunale di Firenze: vd. docc.44b e 44c fasc. ric.), risulta che il periodo coperto da queste ultime abbia avuto inizio nel 1996 per concludersi nel 2008, fuoriuscendo le condotte datoriali poste in essere successivamente, compresa quella consistita nel licenziamento comminato nel novembre 2011.

Escluso quindi che ricorra un'ipotesi di *ne bis in idem* (i fatti costituenti la *causa petendi* del presente giudizio non coincidono con quelli della precedente causa), nel periodo oggi in esame (dal 2008 fino alla data di deposito del presente ricorso) lo , oltre ad aver subito un ulteriore licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo ed a cui non è seguita alcuna effettiva reintegra, era viepiù già stato oggetto di una serie di condotte datoriali che, come già rilevato, per i modi cui si sono estrinsecate possono dirsi espressione dell'unitaria e sistematica condotta persecutoria ai danni del ricorrente (le contestazioni disciplinari successivamente non coltivate, ma che hanno comunque costretto lo a presentare le proprie difese: docc. 30-33 fasc. ric.; il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al



lavoratore, accompagnato dalle plurime iniziative giudiziali – tutte rilevatesi infondate – avverso le legittime pretese fatte valere dallo : docc. 27-28 fasc. ric.).

Possono ragionevolmente desumersi, sul piano cd. esistenziale, ricadute pregiudizievoli su quali valori costituzionali allegati in ricorso (la dignità; la libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro; l'identità professionale sul luogo di lavoro), collegati anche (ma non soltanto) alla protrazione dello stato di inattività lavorativa ed alla sistematica negazione del diritto a fornire la prestazione; il fatto che, con riferimento a precedenti e distinte condotte datoriali, sia stato già riconosciuto il danno non patrimoniale (comprensivo delle componenti esistenziali) sofferto dal ricorrente non impedisce l'accertamento e la liquidazione effettuabili in questa sede, ma anzi è da ritenere abbia amplificato la portata dei pregiudizi sofferti dal ricorrente, che ha visto reiterare da parte della convenuta la condotta persecutoria ai propri danni attraverso il compimento di nuovi e successivi atti.

Tenuto conto di quanto precede, il giudicante ritiene equo liquidare al ricorrente per tale titolo la somma di € 10.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della domanda (essendosi già a quella data verificato il fatto illecito) al saldo.

B) Danno patrimoniale

Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto il ristoro di una pluralità di pregiudizi di natura patrimoniale, solo uno dei quali (danno alla professionalità) – unitamente ad altre voci non fatte valere in questa sede: premio di rendimento e di produttività, scatti di anzianità – è già stato oggetto di precedente ricorso giudiziario conclusosi favorevolmente allo (vedi docc. 41-43 fasc. ric.).

È quindi solo con riferimento a tale voce (danno alla professionalità) che può astrattamente ritenersi pertinente l'eccezione di *ne bis in idem* sollevata dalla convenuta.

Ciò posto, è possibile osservare quanto segue.

B1) Infondata è la richiesta risarcitoria a titolo di maggiorazione per turno di notte e conseguente danno da perdita previdenziale, fondata sull'assunto secondo cui egli - seppur portiere di giorno -, qualora fosse stato reintegrato in servizio, avrebbe coperto (al pari degli altri portieri di giorno) anche il turno di notte a rotazione, nei casi di assenza del "portiere di notte titolare": il ricorrente a tal fine ha effettuato una comparazione tra le proprie buste paga e quelle di un collega (), il quale però ha una mansione diversa dalla sua, risultando dalle suddette buste paga che il è, per l'appunto, "portiere di notte" (vd. docc. 46 e 47 fasc. ric.; vd. anche deposizione dello stesso sentito come teste all'udienza del 15.11.2016); in ogni caso, non è risultato che anche i portieri di giorno dell'hotel si alternassero con significativa frequenza nel turno di notte: la circostanza è stata contestata dalla convenuta (che ha riconosciuto che lo dal 2008 al 2011 ha lavorato solo una



volta di notte) e risulta sconfessata dalle risultanze delle buste paga del ricorrente relative al periodo (novembre 2008 – novembre 2011) in cui egli è stato riassunto in servizio presso l'albergo (doc. 46 cit.), nelle quali non è stata conteggiata alcuna voce a titolo di maggiorazione per lavoro notturno (mentre vi è maggiorazione per lavoro festivo e per lavoro domenicale).

B2) E' altresì da rigettare la domanda risarcitoria per perdita di *chance* di carriera, fatta valere con riferimento al fatto che, alla morte in data 31.12.2012 del "primo portiere di secondo livello",

(per tale qualifica del , peraltro non contestata, vedi deposizione di tutti i testi escussi), lo – se fosse stato in precedenza reintegrato in esecuzione dei provvedimenti che hanno dichiarato illegittimo il licenziamento del novembre 2011 – "avrebbe ragionevolmente potuto essere promosso al relativo ruolo" superiore, essendo egli il più anziano tra i residui portieri di giorno.

La circostanza allegata, da sola, non è idonea a dare concretezza alla *chance* rivendicata e a renderla, quindi, pretesa economica giuridicamente risarcibile: anzitutto, alla data del decesso del sig.

non vi era stata alcuna pronuncia che, dichiarando illegittimo il licenziamento, aveva condannato la convenuta alla reintegra del lavoratore; in ogni caso, anche a voler valorizzare il più ampio contesto di comportamenti della come sopra stigmatizzati, non vi è prova che la convenuta in precedenza abbia adottato come unico criterio, in sede di promozione, quello della anzianità di carriera dei propri lavoratori, non essendo contestato che la stessa, in sostituzione del abbia posizionato il portiere avente maggiore anzianità in servizio (a pag. 6 della memoria è scritto che in sostituzione del è stato posto il sig. e non il sig. che pure aveva una anzianità analoga a quella del ricorrente e minore di quella del).

B3) Fondata è invece la pretesa risarcitoria collegata al lamentato pregiudizio alla professionalità del ricorrente.

La protratta inattività lavorativa per il periodo che qui interessa ha senz'altro comportato, a causa della significativa durata di essa, un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale ristorato con la corresponsione della retribuzione quale effetto della pronuncia di reintegra e si collega all'allontanamento forzato dal mondo del lavoro e alle conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative in punto di perdita di accrescimento professionale legato alla possibilità di relazionarsi con i terzi e di far uso di tecnologie suscettibili di rapida evoluzione (sul punto vedi dichiarazioni dei testi , e).

Non è fondata l'eccezione di *ne bis in idem*, avendo il precedente giudizio (vd. ricorso *sub* doc. 41 fasc. ric. e sent. n. 1448/2002 Tribuna Firenze e sent. n. 486/2004 Corte Appello di Firenze *sub* docc. 42 e 43 fasc. cit.) avuto ad oggetto il ristoro del danno da perdita di professionalità subito dallo fino



alla data della pronuncia giudiziale (19.11.2002) ed avendo invece lo nel presente procedimento chiesto il ristoro di tale danno per il periodo successivo fino alla data del deposito del ricorso.

È altresì infondata l'eccezione di prescrizione, stante la documentata esistenza di atti interruttivi (doc. 40 fasc. ric.).

In ordine al *quantum*, ritenuto di utilizzare il criterio, largamente diffuso in giurisprudenza, parametrato alla retribuzione mensile (nel caso di specie quantificata dal ricorrente in € 1.432,47 senza che sul punto la convenuta abbia sollevato specifiche contestazioni), si ritiene equo (in ragione del dato cronologico e della professionalità del ricorrente, nonché del fatto che tale inattività è seguita ad un precedente periodi di inoperatività lavorativa sempre dipendente dalla condotta della convenuta) liquidare il danno in un importo pari alla metà della stessa e, quindi, in € 716,23 mensili, dal 19.11.2002 al 13.11.2008 e dal 17.11.2011 al 9.6.2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al saldo; è infatti da escludere l'intervallo di tempo dal novembre 2008 al novembre 2011 in cui egli ha svolto la propria attività lavorativa a seguito di riammissione in servizio presso l'hotel .

B4) Infondate sono infine le pretese risarcitorie a titolo di "differenziale" del costo delle spese legali sostenute rispetto a quelle liquidate nei singoli giudizi svolti tra le parti, così come quelle avanzate per "spese mediche e di CTP".

Quanto alle prime, le spese di lite al cui pagamento è tenuta sono quelle liquidate nei singoli procedimenti giudiziari, senza che il "differenziale" – attenendo ai rapporti di prestazione d'opera tra lo e i propri legali (vd. doc. 49 fasc. ric.) – possa costituire pregiudizio ristorabile dal parte della convenuta.

Quanto alle seconde, escluso che in questa sede sia possibile liquidare spese di CTP relative ad attività svolte in altri procedimenti, il giudizio non ha (pacificamente) ad oggetto pregiudizi non patrimoniali medicalmente accertabili (cd. danno biologico), di talché non è possibile apprezzare la rilevanza causale delle prestazioni mediche in atti (doc. 50 fasc. ric.) con riferimento a patologie collegate alle vicende lavorative dello (né può soccorrere, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto, l'accertamento medico legale effettuato nel corso del giudizio concluso con sent. n. 984/13 cit.).

In ragione dell'esito della lite, le spese di causa sono compensate per la metà e sono poste a carico della convenuta per la restante metà; esse sono liquidate per intero come da dispositivo in ragione del valore complessivo della controversia come riconosciuto in sentenza (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione, domanda e richiesta disattesa,



Sentenza n. 930/2017 pubbl. il 22/11/2017
RG n. 1820/2015

- 1) condanna la resistente al pagamento in favore di _____, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna la resistente al pagamento in favore di _____ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale come indicato in motivazione, di una somma pari ad € 716,23 mensili dal 19.11.2002 al 13.11.2008 e dal 17.11.2011 al 9.6.2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al saldo;
- 3) compensa per metà le spese di lite e pone le stesse per la restante metà a carico di parte resistente, spese di lite liquidate per l'intero in € 12.756,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 22 novembre 2017

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

